

STATUTO

Art. 1 – Costituzione

È costituita l'associazione di volontariato denominata "Sottoterra movimento antimafia" le cui attività ed i cui rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto. L'associazione, costituita in forma di associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 e seg. del codice civile, ha una organizzazione basata sul principio democratico e agisce ai sensi e con gli effetti della legge sul volontariato n. 266/1991, delle leggi regionali di attuazione, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. I contenuti e la struttura dell'associazione sono ispirati ai principi di solidarietà, legalità, democrazia e trasparenza al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa. In attuazione dello statuto l'associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti concernenti le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con i dipendenti e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

Art. 2 – Sede e durata

L'associazione ha sede legale in Frattamaggiore (Napoli) alla via Ugo Foscolo, n.17. Il trasferimento di sede non comporta modifica statutaria. L'assemblea straordinaria, con sua delibera, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi operative in tutta la Regione Campania. La durata dell'associazione è illimitata.

Art. 3 – Finalità

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Obiettivo principale dell'organizzazione è l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva al fine di contrastare tutte le forme di mafie. Promuove, inoltre, il rispetto per l'ambiente, l'integrazione sociale, la civile convivenza tra i cittadini. Promuovere i valori della solidarietà e la cura dei beni comuni al fine di rendere i cittadini partecipi alla vita pubblica. Favorisce la collaborazione più ampia con altre forme e realtà dell'associazionismo, anche internazionale. Per il raggiungimento delle finalità sancite nello statuto, l'associazione, avvalendosi delle prestazioni personali volontarie e gratuite dei propri aderenti svolge attività di:

- educazione alla legalità mediante l'attivazione di laboratori nelle scuole di ogni ordine e grado
- elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di solidarietà sociale, per favorire l'integrazione e il confronto tra le culture
- promozione di campagne d'informazione per creare e rafforzare il principio della legalità e del senso civico come pure promuove iniziative a favore della pace e della giustizia.
- sensibilizzazione alla tutela e al rispetto dell'ambiente attivando laboratori sul riutilizzo dei materiali e sul corretto riciclaggio dei rifiuti
- si adopera in iniziative a sostegno del territorio e dell'ambiente realizzando progetti di didattica ambientale, giornate ecologiche realizzate anche in collaborazione con altri enti e/o istituzioni
- sensibilizzazione alla cittadinanza alla cura e al rispetto dell'ambiente anche attraverso campagne d'informazione, manifestazioni, convegni.
- promozione di iniziative a favore della pace e della giustizia, si impegna per la promozione di laboratori di educazione alla legalità come pure a favore della pace e della giustizia.
- si propone come punto d'informazione riguardo la cultura della legalità e la lotta alla mafia anche attraverso l'organizzazione di seminari e congressi nonché la creazione di un sito web.
- propone incontri, conferenze e manifestazioni sui temi che le sono propri come pure per la realizzazione diretta e indiretta del proprio oggetto sociale, l'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti/associazioni per lo sviluppo d'iniziative che si inquadrino nei suoi fini. L'associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali ovvero accessorie

Art. 4 – Aderenti all'associazione

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato, tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano per realizzarle, nel rispetto dello

statuto e degli eventuali regolamenti attuativi. L'ammissione a socio è decisa e ratificata dal consiglio direttivo su richiesta verbale dell'interessato. Le persone giuridiche e le associazioni (riconosciute e non riconosciute) possono diventare socie; ad esse sono attribuiti diritti e doveri pari a quelli di socio ordinario, indipendentemente dal numero dei soggetti componenti della persona giuridica o l'associazione. Una associazione o persona giuridica che voglia diventare socia deve presentare una normale domanda di ammissione specificando chi sarà il suo rappresentante durante le attività sociali, impegnandosi a notificarne l'eventuale cambiamento. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, l'eventuale regolamento interno, e le delibere assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla associazione. La radiazione è deliberata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio. Il provvedimento del consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti.

Art. 5 – Diritti e doveri degli aderenti

Tra gli aderenti vige una disciplina uniforme del rapporto associativo ed è espressamente esclusa ogni sorta di limitazione alla vita dell'associazione; tutti i soci, in regola con il versamento della quota annuale, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali. Le prestazioni dei soci sono a titolo gratuito e non possono essere neppure retribuite dai beneficiari delle attività. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo dei parametri preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. Le attività dei soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione. Gli aderenti non possono intrattenere con l'associazione alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o effetti patrimoniali. Gli aderenti possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal consiglio direttivo o dall'assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività e che siano documentate. Gli aderenti possono eventualmente, previa delibera del consiglio direttivo, essere chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione. Il contributo a carico degli aderenti non ha carattere patrimoniale ed è deliberato dal consiglio direttivo convocato per l'approvazione del preventivo. L'eventuale contributo non è trasferibile né è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di aderente. Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. È possibile esercitare il proprio diritto al voto direttamente o per delega da attribuire per iscritto ad altro socio.

Art. 6 – Organi sociali dell'associazione

Gli organi dell'associazione sono:

- il presidente
- il consiglio direttivo
- l'assemblea dei soci

Tutte le cariche sociali sono elettive ed accettate a titolo gratuito.

Gli organi sociali hanno la durata di tre anni e i loro membri possono essere rieletti.

Art. 7 – Assemblea dei soci o aderenti

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione ed è composta da tutti i soci, tutti i soci maggiori in

regola con il pagamento delle quote sociali hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. È possibile esercitare il proprio diritto al voto direttamente o per delega da attribuire per iscritto ad altro socio. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. L'assemblea dei soci è convocata dal presidente almeno due volte l'anno in via ordinaria, o quando sia richiesta da almeno due componenti del consiglio direttivo o da almeno due terzi degli associati. È di regola presieduta dal presidente dell'associazione. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta o telematica, spedita a tutti gli aderenti almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea, all'indirizzo risultante dal libro dei soci, oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e l'elenco degli argomenti da trattare. In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la metà più uno dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno metà degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'associazione. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario, e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci; inoltre delle delibere assembleari viene data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale. L'affissione del verbale sarà limitata ad una pubblicità di 10 giorni a partire dalla delibera.

Art. 8 - Compiti dell'assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elezione delle cariche sociali
- approvazione del bilancio preventivo e consuntivo
- approvazione del regolamento interno
- discussione e deliberazione riguardo a quanto stabilito dal consiglio direttivo
- discussione e programmazione delle attività future delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'associazione
- ratifica l'adesione a socio e decide sull'esclusione disposta dal consiglio direttivo

L'assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del consiglio direttivo di almeno un terzo degli aderenti;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 9 – Il consiglio direttivo

Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'associazione. È composto da sette membri, compreso il presidente, eletti dall'assemblea tra i propri componenti, dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti. Il consiglio alla prima riunione nomina al suo interno il vicepresidente e eventuali consiglieri con funzioni specifiche (vice-presidente, tesoriere) si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione del presidente, e in ogni caso quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, in attuazione della volontà e degli indirizzi generali espressi dall'assemblea. Predispone gli atti e formalizza proposte per la gestione dell'associazione, elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno, elabora il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo, stabilisce gli eventuali importi delle quote sociali, valuta le richieste di adesione e delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci sottoponendo tutto all'approvazione o alla ratifica dell'assemblea dei soci. Delle riunioni del consiglio deve essere redatto, su apposito libro, il verbale, sottoscritto dal presidente. La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. In caso di cessazione di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio provvede alla sostituzione nominando provvisoriamente un sostituto. Alla prima assemblea utile i soci confermeranno il sostituto o ne eleggeranno un altro. Il mandato del nuovo eletto terminerà comunque alla scadenza del mandato del consiglio direttivo di cui entra a far parte. Nel caso di cessazione di più della metà dei

consiglieri, i restanti devono convocare l'assemblea per la rielezione dell'intero consiglio. La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 10 – Il presidente

Il presidente è legale rappresentante dell'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. È eletto dall'assemblea dei soci, dura in carica un triennio ed è rieleggibile. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta, sottoscrive tutti gli atti amministrativi; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi. Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del consiglio direttivo. In caso di necessità e urgenza può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato. Il vicepresidente sostituisce il presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 11 – Patrimonio ed entrate

Il patrimonio e le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quota associativa,
- contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio;
- beni mobili, mobili registrati ed immobili di proprietà dell'associazione;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, consentita da norme di legge e di regolamento.

L'importo della quota associativa è discusso, stabilito ed eventualmente modificato dal consiglio direttivo e dall'assemblea dei soci. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o esclusione o in caso di scioglimento dell'associazione. I contributi, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati dal presidente, in qualità di legale rappresentante dell'associazione, previa delibera dell'assemblea, che ne stabilisce anche l'utilizzazione, in armonia con le finalità istituzionali dell'associazione. I lasciti testamentari sono accettati con beneficio di inventario. I beni immobili, mobili e mobili registrati di proprietà dell'associazione sono ad essa intestati ed elencati in apposito inventario conservato presso la sede dell'associazione.

Art. 12 – Bilancio

L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo entro il mese di marzo che deve essere approvato dall'assemblea ordinaria entro il mese di aprile. L'associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 13 – Convenzioni

L'associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. Le convenzioni sono stipulate dal presidente quale legale rappresentante dell'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'associazione.

Art. 14 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di 2/3 degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione imposta dalla legge al momento dello scioglimento.

Art. 15 – Legge applicabile

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.